

Regione Lombardia

DECRETO N° 9958

Del 13/09/2007


Identificativo Atto n. 963


DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

NUOVE URGENTI MISURE IGIENICO SANITARIE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA LPAI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI DELLA REGIONE LOMBARDIA; REVOCA DEL D.D.S. N. 9585/2007

L'atto si compone di 10 pagine
di cui 7 pagine di allegati,
parte integrante.





Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE VETERINARIA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

RICHIAMATO il D.D.S. n°9585 del 3 settembre 2007, "Nuove urgenti misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'infezione da influenza aviaria LPAI negli allevamenti avicoli della regione Lombardia"; Revoca del D.D.S. 9355/07

VISTA la nota del Ministero della Salute DGVA.III/10168/P-I.8.d/108 del 11 settembre 2007 con la quale vengono disposte misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria;

VALUTATO favorevolmente l'esito del monitoraggio straordinario effettuato negli allevamenti avicoli

CONSIDERATA l'attuale situazione epidemiologica nei confronti dell'influenza aviaria;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo per limitare l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria;

RITENUTO di definire nuove misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'influenza aviaria, in considerazione dei recenti provvedimenti urgenti disposti dal Ministero della Salute;


CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile ed urgente possono essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica;


RITENUTO di revocare il D.D.S. n. 9585/07 Nuove urgenti misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'infezione da influenza aviaria LPAI negli allevamenti avicoli della regione Lombardia"; Revoca del D.D.S. 9355/07

RITENUTO di approvare l' Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, e nel quale sono indicate i provvedimenti sanitari da adottare in Lombardia per contenere la diffusione dell'influenza aviaria;

RITENUTO che il presente atto entra immediatamente in vigore e di darne la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito WEB della D.G.Sanità;

VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura





Regione Lombardia

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente atto, recante i provvedimenti da adottare in Regione Lombardia, a seguito dell'insorgenza di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità;
2. di revocare il D.D.S. n. 9585/07 "Nuove urgenti misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'infezione da influenza aviaria LPAI negli allevamenti avicoli della regione Lombardia; Revoca del D.D.S. 9355/07"
3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225";
4. di stabilire che il presente decreto entra immediatamente in vigore e che sia pubblicato sul sito WEB della D.G. Sanità.

Il dirigente della Struttura programmazione
veterinaria e rapporti internazionali
Dott. Mario Astuti



**PROVVEDIMENTI SANITARI DA ADOTTARE A SEGUITO DELL'INSORGENZA DI FOCOLAI
DI INFLUENZA AVIARIA LPAI**

A seguito dell'insorgenza di focolai di LPAI sono istituite:

- misure di sorveglianza e controllo da adottare in tutta la regione Lombardia;
- una zona di restrizione del raggio minimo 1 Km attorno al focolaio
- valutata la situazione epidemiologica ed acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario Regionale una Zona di attenzione del raggio di 10 Km attorno al focolaio

Negli allevamenti avicoli che, in base all'indagine epidemiologica, sono considerati "aziende a contatto", ai sensi della Direttiva 2005/94, vengono applicati i provvedimenti adottati per gli allevamenti sede di focolaio.

A) Provvedimenti da adottare in tutta la Regione

In tutta la regione Lombardia, si dispone:

1. **il divieto di movimentazione di volatili vivi, uova da cova e da consumo** verso il territorio nazionale, comunitario e verso paesi terzi:

In deroga a tale divieto è possibile movimentare:

- a) Uova da consumo verso stabilimenti che si trovano nel restante territorio nazionale, a condizione che:

- siano utilizzati imballaggi a perdere;
- siano inviati in centri di imballaggio o impianti di sgusciatura non annessi a allevamenti;
- i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico

- b) Uova da cova verso incubatoi che si trovano sul restante territorio nazionale a condizione che:


- siano effettuati controlli, con esito negativo, su 10 campioni di sangue prelevati da non oltre 20 giorni negli allevamenti da riproduzione di provenienza delle uova;
- i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico;
- disinfezione delle uova
- l'incubatoio garantisca la netta separazione e la tracciabilità delle uova incubate.

- c) Volatili vivi, ivi inclusi i pulcini di un giorno, a esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo da tutto il territorio della Regione Lombardia a eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio a condizione che:

- siano accasati in un allevamento o in un capannone, adeguatamente separata, in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;
- i pulcini di un giorno provengano da uova da cova che rispettino quanto previsto al precedente punto b.,
- i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico.

- d) Pollastre da riproduzione, pollastre per la produzione di uova da consumo e pulcini di un giorno della specie tacchino da tutto il territorio della Regione Lombardia a eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio a condizione che:

- parere favorevole del Servizio Veterinario Regionale o delle Province Autonome competenti per l'allevamento di destinazione a condizione che siano accasati in un



allevamento o in un capannone, in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;

- dovrà essere effettuata una prenotifica, via fax, al Servizio veterinario dell'ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza;
- ispezione clinica di ogni unità produttiva da effettuarsi non oltre 72 ore prima della partenza;
- i pulcini di un giorno provengano da uova da cova che rispettino quanto previsto al precedente punto b.,
- per le pollastre, esecuzione, con esito favorevole, di 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali prelevati entro 72 ore dal carico.

e) Pollame da macello da tutto il territorio della Regione Lombardia a condizione che:

- i volatili siano destinati a un impianto di macellazione designato dal competente Servizio Veterinario Regionale o dalle Province Autonome;
- dovrà essere effettuata una prenotifica, via fax, al Servizio veterinario dell'ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza;
- ispezione clinica di ogni unità produttiva da effettuarsi non oltre 72 ore prima della partenza;
- oltre a quanto previsto dai precedenti punti, per i tacchini da carne, riproduttori e galline ovaiole per la produzione di uova da consumo effettuazione di 10 tamponi tracheali e 10 campioni di sangue con esito negativo non oltre 72 ore prima del primo carico da ripetersi ogni tre giorni fino alla fine del carico

f) Tutte le movimentazioni di cui al presente punto sono autorizzate a condizione che le Aziende avicole assicurino una adeguata separazione delle attività, del personale e dei mezzi operanti. Le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio Veterinario Regionale o della Provincia Autonoma di destinazione.

2. **il divieto di introduzione di tacchini da carne, riproduttori, galline per la produzione di uova da consumo, con l'esclusione di**
 - pulcini di un giorno, anche della specie tacchino
 - delle pollastre da riproduzione
 - delle pollastre per la produzione di uova da consumo
3. **la movimentazione di pulcini di 1 giorno, alle seguenti condizioni:**
 - essere destinati esclusivamente ad un'unità produttiva in cui non siano presenti animali delle specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario;
 - gli allevamenti da riproduzione di origine delle uova da cova, se ubicati in Lombardia, siano stati sottoposti, con esito favorevole, all'esecuzione di 10 prelievi sierologici effettuati da non oltre 20 giorni;
4. **la movimentazione di volatili tra allevamenti lombardi, fatto salvo quanto previsto nella Zona di restrizione e attenzione, può avvenire previo esito favorevole degli accertamenti sanitari, di seguito indicati, effettuati nei 7 giorni precedenti la movimentazione:**
 - 10 campioni di sangue;
 - 10 tamponi tracheali;
 - negli allevamenti di anatre e oche, o ove queste sono presenti, anche un pool di feci
5. **la movimentazione di volatili da allevamenti lombardi e destinati ad impianti di macellazione situati in Lombardia, fatto salvo quanto previsto nella Zona di restrizione, vincolata a:**



- per i tacchini, i riproduttori e le ovaiole : esito favorevole di 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali effettuati nei 7 gg precedenti il primo carico
 - per tutti gli allevamenti in Zona di attenzione: anche esito favorevole dell'ispezione veterinaria ufficiale effettuata nelle 72 ore precedenti il primo carico
6. **sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili.** In deroga a tale divieto, sono autorizzate, ad esclusione che nella Zona di Restrizione istituita a seguito dell'insorgenza di focolai di IA, le fiere, esposizioni, raduni di volatili ornamentali appartenenti a specie diverse dal pollame;
 7. **il divieto di immissione di selvaggina cacciabile da penna appartenente all'ordine degli anseriformi;**
 8. **gli svezzatori,** fatto salvo quanto previsto nella Zona di restrizione e di attenzione, possono movimentare i volatili, ad esclusione dei tacchini, solo in Regione Lombardia e verso allevamenti rurali, ed a condizione che nei 7 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale, anche a tampone tracheale; negli anatidi, oltre all'esame sierologico, deve essere effettuato un prelievo di pool di feci.
 9. **intensificazione dell'attività di vigilanza** in tutti gli allevamenti avicoli per verificare l'eventuale presenza di forme cliniche sospette riferibili ad IA e il rispetto delle norme di biosicurezza;

L'esito favorevole degli accertamenti sanitari previsti dal presente provvedimento deve essere riportato sul Mod. 4 o su una certificazione allegata

Tali provvedimenti vengono revocati dalla Autorità Regionale e rimangono in vigore almeno fino alla valutazione della evoluzione della situazione epidemiologica.

B) Provvedimenti specifici per la Zona di Restrizione

1) Negli allevamenti infetti:

- indagine epidemiologica effettuata in collaborazione con l'OEVR;
- abbattimento dei volatili presenti
- distruzione delle carcasse e delle uova da cova presenti;
- individuazione e rintraccio delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; la loro schiusa deve avvenire sotto sorveglianza ufficiale
- individuazione e rintraccio dei pulcini nati da uova deposte in azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; negli allevamenti in cui questi pulcini vengono rintracciati devono essere effettuate le seguenti attività:
 - verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
 - ispezione clinica di ogni unità produttiva che comprenda una valutazione anamnestica ed esami clinici del pollame, soprattutto quello che sembra malato;
 - controlli sierologici (10 campioni di sangue) nelle singole unità produttiva ove si trovano detti pulcini

2) **Identificazione di tutte le aziende che detengono volatili,** a cura del Servizio Veterinario competente per territorio e:

- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
- ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;



- effettuazione (per gli allevamenti all'aperto e rurali porre particolare attenzione a quelli a maggior rischio sanitario di cui alla nota H1.2007.33053 del 11 luglio u.s.) di un'ispezione durante la quale vengono eseguite le seguenti attività:
 - verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
 - verifica della attuazione e rispetto delle misure di biosicurezza;
 - ispezione clinica di ogni unità produttiva che comprenda una valutazione anamnestica ed esami clinici del pollame, soprattutto quello che sembra malato;
 - controlli sierologici e virologici (in ogni singola unità produttiva), come di seguito indicato,,:
 - 10 campioni di sangue;
 - negli allevamenti di tacchini anche 10 tamponi tracheali
 - negli allevamenti di anatre e oche, o ove queste sono presenti, anche un pool di feci

3) **divieto di introduzione ed accasamento di volatili.**

Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

4) **divieto di immissione di selvaggina cacciabile da penna**

5) **divieto di movimentazione in uscita di uova**, salvo nel caso in cui sia autorizzato il trasporto diretto di:

⇒ uova da cova ad un incubatoio situato al di fuori della zona di restrizione e identificato dall'autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova stesse e dei relativi imballaggi.

L'allevamento di riproduttori da cui originano le uova deve essere stato testato, da non oltre 5 giorni con esito negativo nei confronti dell'IA tramite 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali.

L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità di tali partite di uova.

I pulcini nati da tali uova possono essere destinati esclusivamente ad un'unità produttiva posta in territorio nazionale in cui non siano presenti animali di specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario;

⇒ uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;

⇒ uova verso uno stabilimento di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno dell'area di restrizione;

⇒ uova destinate alla distruzione

6) **divieto di movimentazione in uscita degli animali da vita** dalle aziende in cui si trovano almeno fino al termine degli accertamenti sanitari previsti in tale zona.

Solo successivamente, valutata la situazione epidemiologica, nel rispetto delle seguenti condizioni

⇒ preavviso di almeno 48 ore al Servizio Veterinario della ASL competente per l'allevamento di destino

⇒ vincolo sanitario


⇒ visita sanitaria con esito favorevole nelle 48 ore precedenti la movimentazione

⇒ attestazione sul Mod. 4 o su certificazione allegata dell'esito favorevole della visita sanitaria e degli accertamenti effettuati;

⇒ accordo tra i Servizi Veterinari Regionali, nel caso di pulcini di 1 giorno;

potranno essere autorizzate le seguenti movimentazioni a livello nazionale:

⇒ **di animali da parte degli svezatori, ad esclusione dei tacchini**, solo in Regione Lombardia e verso allevamenti rurali, ed a condizione che nei 5 giorni precedenti la



movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale, a tampone tracheale eseguito nelle 72 h precedenti la movimentazione; negli anatidi, oltre all'esame sierologico, deve essere effettuato un prelievo di pool di feci.

- Gli svezzatori devono garantire la rintracciabilità delle partite di animali commercializzati
- ⇒ **di pulcini di un giorno**, purchè destinati esclusivamente ad un'unità produttiva in cui non siano presenti animali di specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario. Gli allevamenti da riproduzione di origine delle uova da covare devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, all'esecuzione di 10 prelievi sierologici effettuati da non oltre 20 giorni;
 - ⇒ **di galline ovaiole e di riproduttori in fase pollastra**, purchè inviati direttamente ad un allevamento della Lombardia dove devono rimanervi, sotto controllo ufficiale, per almeno 21 gg;

Il Servizio Veterinario competente per territorio concede l'autorizzazione per il trasporto di tali volatili solo previo:

- ⇒ esito favorevole del prelievo di almeno 10 campioni di sangue (per ciascuna unità produttiva), effettuati nei 5 giorni precedenti il primo carico;
- ⇒ esito favorevole di almeno 10 tamponi tracheali/cloacali (per ciascuna unità produttiva) nelle 48 ore precedenti la movimentazione;

7) i volatili destinati alla macellazione possono essere movimentati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ⇒ invio diretto ad un impianto di macellazione situato nella zona di restrizione o, in caso di impossibilità, in altro impianto della regione Lombardia designato dall'Autorità Sanitaria Locale, ed a condizione che siano rispettati i tempi di carico previsti dalla normativa vigente
- ⇒ vincolo sanitario
- ⇒ visita sanitaria con esito favorevole nelle 48 ore precedenti la movimentazione
- ⇒ attestazione sul Mod.4 o su certificazione allegata dell'esito favorevole della visita sanitaria e degli accertamenti effettuati;
- ⇒ preavviso di almeno 48 ore al Servizio Veterinario della ASL competente per il macello di destino

Il Servizio Veterinario competente per territorio concede l'autorizzazione per il trasporto al macello solo previo:

esito favorevole dell'ispezione veterinaria ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico; per i carichi successivi della stessa partita, l'ispezione deve essere ripetuta almeno ogni tre giorni fino allo svuotamento dell'allevamento;

- ⇒ esito favorevole del prelievo di almeno 10 campioni di sangue (per ciascuna unità produttiva), effettuati nei 5 giorni precedenti il primo carico. Inoltre:
 - negli allevamenti di tacchini da carne, esito favorevole di 10 tamponi tracheali eseguiti nelle 72 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi;
 - negli allevamenti di anatre e oche, esito favorevole di 10 tamponi cloacali eseguiti nelle 72 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi;
- ⇒ verifica che il carico e il trasporto dei volatili al macello avvenga con l'utilizzo di persone e attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali del medesimo allevamento;
- ⇒ completamento dell'attestazione sanitaria di scorta con la seguente indicazione:



“volatili provenienti da allevamento situato nella zona di restrizione da Influenza Aviaria e sottoposti con esito favorevole agli accertamenti sanitari previsti”.

8) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili;

Le misure previste per la zona di restrizione, sono revocate dalla Autorità Regionale e restano comunque in vigore

- nel caso in cui venga concessa deroga ai sensi dell'art. 40 della Direttiva 2005/94, per almeno 42 giorni dalla conferma ufficiale dell'ultimo focolaio,
- negli altri casi, trascorsi almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta e comunque dopo l'esecuzione con esito favorevole degli accertamenti sanitari negli allevamenti presenti in tale zona.

C) Provvedimenti specifici per la Zona di Attenzione

- 1) **controlli sierologici e virologici** in tutti gli allevamenti avicoli registrati in Anagrafe
- 2) **sono vietate** almeno fino al termine degli accertamenti sanitari previsti in tale zona le **movimentazioni in uscita di volatili vivi** destinati ad altri allevamenti, anche di tipo rurale e **l'immisione di selvaggina cacciabili da penna.**

Successivamente previa valutazione della situazione epidemiologica sarà possibile autorizzare:


- l'invio al di fuori del territorio regionale
 - di volatili vivi a esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo A punto 1c) e previo accordo con il servizio veterinario della Regione e Province autonome di destinazione;
 - di pollastre da riproduzione e per la produzione di uova da consumo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo A punto 1d) e previo accordo con il servizio veterinario della Regione e delle Province Autonome di destinazione;
- l'invio all'interno del territorio regionale di volatili vivi previo esito favorevole degli accertamenti sanitari di seguito riportati, effettuati nei 7 giorni precedenti la movimentazione;
 - 10 campioni di sangue;
 - 10 tamponi tracheali;
 - negli allevamenti di anatre e oche, o ove queste sono presenti, anche un pool di feci
- l'immisione di selvaggina cacciabile da penna, con l'esclusione degli anseriformi a condizione che l'allevamento di provenienza sia stato testato con esito favorevole da non oltre 7 giorni attraverso 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali

L'esito favorevole di tali accertamenti deve essere riportato sul Mod. 4 o su una certificazione allegata

La movimentazione dei pulcini di un giorno sarà permessa a condizione che rimangano nell'azienda di destino per almeno 21 gg e sotto controllo ufficiale;

- 3) **i pulcini di un giorno** destinati direttamente ad un allevamento intensivo possono essere movimentati alle condizioni previste al paragrafo A, punto 3
- 4) **le uova da cova** possono essere movimentate a condizione che siano inviate direttamente ad un incubatoio identificato dall'autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova stesse e dei relativi imballaggi.

L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità di tali partite di uova.



ALLEGATO A

I pulcini nati da tali uova possono essere destinati esclusivamente ad un'unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato i periodi di vuoto biologico previsti dalle norme di biosicurezza di cui al D.D.S. n. 1491/2007 e un periodo di vuoto sanitario di almeno 7 gg.
I pulcini devono rimanere nell'azienda di destino per almeno 21 gg e sotto controllo ufficiale

Le misure previste nella zona di Attenzione sono revocate dalla Autorità Regionale e restano in vigore almeno fino all'esito favorevole degli accertamenti sanitari di cui al punto 1

